



# Comune di Borgo Pace

Provincia di Pesaro e Urbino

## AVVISO PUBBLICO

### **PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE E INVESTIMENTI SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI BORGO PACE**

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/11/2025 che ha approvato i criteri contenuti nel presente Avviso per ottenere i contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Borgo Pace;

DATO ATTO CHE il Comune di Borgo Pace ha attivato la procedura per la prima e seconda annualità e, conformemente al combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del D.P.C.M. 24/09/2020, ha assegnato tramite evidenza pubblica il fondo per gli anni 2020 e 2021 ai soggetti ammissibili, esaurendo integralmente il plafond delle risorse, e rendicontato nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto. Tale condizione sblocca pertanto i fondi per la terza annualità (2022), che l'Amministrazione assegna con nuova procedura ad evidenza pubblica.

In attuazione della determina del Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile numero 295 in data 02/12/2025;

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo inteso dal DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

## **ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 11.239,51 a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopracitato.

Le somme riconosciute dal DPCM sopra citato alla data di approvazione del bando non sono ancora state trasferite dal Ministero, pertanto l'eventuale riconoscimento del contributo alle imprese istanti all'esito del presente avviso pubblico, è subordinato all'effettivo incasso delle somme assegnate per l'annualità 2022;

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto<sup>1</sup> del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
  - svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa<sup>2</sup> (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Borgo Pace ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
  - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
  - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
  - essere in possesso di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) alla data dell'eventuale erogazione del contributo concesso;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

<sup>2</sup> In caso di impresa avente sedi su più comuni al fine del conteggio dei ricavi occorre considerare unicamente quelli riferiti alla gestione locale; laddove non esista una gestione separata o il dato non sia desumibile da scritture contabili, il calcolo potrà essere effettuato in maniera forfettaria allegando anche la spiegazione del conteggio operato.

Devono essere attestati mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, o, se si preferisce, mediante produzione di idonea documentazione i seguenti ulteriori requisiti:

- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D.lgs 06.09.2001, n°159);
- che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- che i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.
- la presa visione della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, riportata in nota, ovvero che l'impresa non è "in difficoltà".

2. I soggetti interessati dovranno altresì dichiarare eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti dando atto del rispetto del limite "de minimis" per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013.

## **ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO**

Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione relative alle utenze energetiche (energia elettrica) con riferimento all'aumento del costo sostenuto nel 2022 rispetto al costo sostenuto nel 2021.

## **ARTICOLO 6 - RIPARTIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Per l'anno 2022 viene destinato-stanziato quale fondo complessivo per la concessione di contributi nella forma del fondo perduto per spese di gestione una quota pari all'100% del finanziamento assegnato e pertanto € 11.239,51;

Il contributo concesso a fondo perduto per spese di gestione è determinato in riferimento al costo sostenuto per la fornitura di energia elettrica nel 2022 rispetto al costo sostenuto per il 2021, come dichiarate dal soggetto secondo i seguenti criteri:

Aumento del costo dell'energia del 2022 rispetto al costo dell'anno precedente (2021 in valore percentuale)	CONTRIBUTO MASSIMO PREVISTO
Fino al 25%	750,00 e comunque non superiore all'aumento di spesa sostenuto
Dal 26 % al 50%	1.000,00 e comunque non superiore all'aumento di spesa sostenuto
Oltre il 50%	1.500,00 e comunque non superiore all'aumento di spesa sostenuto

1. Nel caso di insufficienza di fondi rispetto alle domande presentate si provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo tra i richiedenti.
2. Nel caso in cui residuassero fondi il Comune si riserva di ridistribuire gli stessi in modo proporzionale tra i partecipanti fino al totale esaurimento degli stanziamenti.

#### **ARTICOLO 7 - CUMULO**

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso e comunque fatti salvi altri limiti previsti da disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format *Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune Borgo Pace [comune.borgo-pace@emarche.it](mailto:comune.borgo-pace@emarche.it), oppure tramite Raccomandata AR all'indirizzo Comune di Borgo Pace – Piazza del pino, 3 Cap. 61040 Borgo Pace (PU), oppure direttamente al protocollo del Comune di Borgo Pace , e dovrà pervenire

**entro e non oltre le ore 13.00 del 18/12/2025.**

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'*Allegato A*, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:
  - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (*Allegato B*).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

## **ARTICOLO 9 -VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

### *Ricevibilità e ammissibilità*

1. Il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
  - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
  - presenza della domanda, redatta in conformità all'*Allegato A* e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (*Allegato B*).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

### *Istanze ammissibili*

1. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
2. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa

utilizzando i seguenti criteri, al fine della redazione della graduatoria delle imprese beneficiarie del contributo:

a) Priorità per le imprese che non hanno beneficiato del contributo per l'annualità 2021 o che ne hanno beneficiato parzialmente;

3. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

## **ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime de minimis. Il contributo è cumulabile con altri contributi riconosciuti sui medesimi costi della produzione; è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso

## **ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2020), a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

## **ARTICOLO 12 - PRIVACY, TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI**

Il Responsabile del Settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dal presente Bando si intendono validamente effettuate all'Impresa richiedente o beneficiaria all'indirizzo PEC risultante al Registro delle Imprese Italiano o, per quelle non ivi iscritte, all'indirizzo PEC fornito dall'Impresa in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile.

La durata del procedimento è 90 giorni salvo sospensioni.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco pro-tempore.

## **ARTICOLO 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

## **ARTICOLO 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.



## **ARTICOLO 15 - REVOCHE**

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. I soggetti interessati a presentare domanda di contributo possono richiedere informazioni **entro e non oltre il 18/12/2025** esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.borgo-pace@emarche.it](mailto:comune.borgo-pace@emarche.it)
3. Il responsabile del procedimento provvederà a rispondere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, pubblicando l'intera documentazione sul sito istituzionale dell'ente.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni legislative nazionali e euro unitarie vigenti e a quelle regolamentari dell'ente.

Borgo Pace lì 02/12/2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile  
*Dott. Benzi Giacomo*

**Informativa all'interessato, ai sensi dell'art.13,  
del Regolamento UE n. 2016/679**

Il trattamento dei dati personali forniti al settore amministrativo è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del comune nelle seguenti materie: DPCM 24/09/2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE E INVESTIMENTI SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI, e avverrà presso il Comune di Borgo Pace.

**Titolare del trattamento dati**, nella persona del Sindaco pro-tempore, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno comunicati nella Piattaforma Registro Nazionale degli aiuti di Stato - RNA e potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati, anche privati, e **responsabili del trattamento dati** impiegati presso i servizi: finanziario; affari generali, demografici, tributi, settore tecnico.

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per cui i dati sono stati forniti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato Regolamento UE ed in particolare:

**Diritti degli interessati**

L'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR).
- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR).
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR).
- Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR).
- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR).
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR).
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella sezione **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** della presente.

Si comunicano, inoltre, i seguenti **DATI DI CONTATTO**:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:**

comune di BORGO PACE, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza del pino, n. 3 - Tel. 0722/816048

Email: [comune.borgo-pace@provincia.ps.it](mailto:comune.borgo-pace@provincia.ps.it); PEC: [comune.borgo-pace@emarche.it](mailto:comune.borgo-pace@emarche.it)

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):**

Brincivalli Giovanna- Tel. 0722313023 Email: [rpd@cm-urbania.ps.it](mailto:rpd@cm-urbania.ps.it)

**Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990**

<b>Amministrazione competente</b>	Comune di Borgo Pace - Piazza del pino, n. 3
<b>Oggetto del procedimento</b>	AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE E INVESTIMENTI SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI
<b>Responsabile procedimento e dell'Istruttoria</b>	Responsabile del Settore Amministrativo
<b>Termine di conclusione del procedimento</b>	L'avvio decorre dalla data di ricevimento della domanda c/o Servizio protocollo, il termine è indicato in 30 giorni dall'avvio, salvo richieste e/o verifiche.
<b>Inerzia dell'Amministrazione</b>	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche ) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
<b>Ufficio in cui si può prendere visione degli atti</b>	Segreteria comunale 1° piano, nei giorni e orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e da eventuali regolamenti sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Borgo Pace.